




Schemi CONCETTUALI  
TECNOJUS

**CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**  
D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42



Partnership

**F.O.A.V.**  
federazione  
regionale  
degli ordini  
degli architetti  
del veneto





**DISPOSIZIONI GENERALI**



**Paesaggio**  
art. 131  
comma 2

Valorizzazione

del paesaggio

Tutela

Relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

**Azioni**  
art. 131  
commi 4 e 5

La **tutela** del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

La **valorizzazione** del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

**Soggetti ed obblighi (interessati)**

Stato, regioni, e gli altri enti pubblici territoriali, nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale.

Informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Le amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare il paesaggio

Promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio, nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati.

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della **Convenzione europea sul paesaggio**, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione. [art. 132]

**DEFINIZIONI GENERALI**

**Paesaggio**  
art. 131 co. 1

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

**Beni paesaggistici**  
art. 2, co. 2

**Immobili**

Individuati e dichiarati di notevole interesse pubblico [apposizione vincolo con procedure artt. da 136 a 141-bis]

costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge

**Aree**

Tutelate per legge [art. 142]

**Tutela**

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

**Valorizzazione**

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte di persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione del patrimonio culturale.  
In riferimento al **paesaggio**, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le



**DISPOSIZIONI GENERALI**




**Soggetti obbligati**  
art. 146

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di:

**Immobili**  
**Aree**

di interesse paesaggistico

**Azioni prescritte sui beni Paesaggistici o ricadenti nelle aree tutelate per legge**



Natura e finalità autorizzazione


**Non è comunque richiesta per:**

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei beni;
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste oggetto di tutela, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L'**autorizzazione paesaggistica**, quale atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli abilitativi edilizi legittimanti l'intervento sotto il profilo urbanistico-edilizio, attesta:

- la **compatibilità** paesaggistica, sulla scorta della documentazione a ciò predisposta che correda il progetto presentato (cfr. d.p.c.m. 12-12-2005 relativo alla *relazione paesaggistica*);
- la **conformità** alle disposizioni contenute nel *piano paesaggistico* e/o nella *dichiarazione di notevole interesse pubblico*;

**Procedimento regime transitorio art. 159 (\*)**



(\*) l'articolo 159 è stato sostituito dalla legge 2-8-2008 n. 129 (conversione in legge del d.l. 97/2008), in vigore dal 3-8-08.  
Il regime transitorio è previsto fino al **31 dicembre 2008**  
Il regime transitorio nel prescrivere l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 146, ha escluso il comma 3 relativo alla documentazione cui corredare il progetto ovvero quella prevista dal d.p.c.m. 12-12-2005 relativo alla *relazione paesaggistica*.